

Green pass e associazioni

Aggiornamento 19.10.21

Il Tema del green pass ha importanti riflessi anche sulle attività organizzate da enti del terzo settore sia per le persone che partecipano sia per i volontari che organizzano l'attività. Con questa scheda si vogliono esaminare gli aspetti principali relativi al green pass e a suoi usi ad oggi.

Le regioni e le province autonome possono estendere ulteriormente le attività per le quali sia richiesto il green pass.

La scheda potrà essere oggetto di futuri aggiornamenti per il variare della normativa o della prassi.

Che cos'è il green pass

Il Green pass o Certificazione verde COVID-19 è un documento che attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al tampone o di essere guariti dal COVID-19.

La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità.

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ✓ aver completato il ciclo vaccinale;
- ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✓ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il green pass si scarica da una piattaforma nazionale del Ministero della Salute in proprio o attraverso le farmacie o il medico di famiglia.

Quanto dura il green pass

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

Vaccinazione:

1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due ha validità dal giorno successivo alla vaccinazione e avrà validità fino alla dose successiva;

2. nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 12 mesi dalla data di somministrazione;
3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata il giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 12 mesi

Tampone negativo

La Certificazione viene generata in poche ore e ha validità per 48 ore dall'ora del prelievo per il test antigenico rapido e 72 ore per il test molecolare.

Guarigione

la Certificazione viene generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Per quali attività serve il Green pass

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione", poter permanere nelle sale d'aspetto di strutture ospedaliere e pronto soccorsi in qualità di accompagnatori.

E' obbligatoria per

per accedere a scuole e università

(Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti delle scuole superiori)

E' obbligatoria per per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

- ✓ aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- ✓ navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- ✓ treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- ✓ autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- ✓ autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Dal 6 agosto serve inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

- a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

- c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e. sagre e fiere, convegni e congressi;
- f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i. concorsi pubblici.

La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi indicati indipendentemente dal colore della zona.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è obbligatoria per:

i lavoratori del pubblico

i lavoratori del privato

tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni o nei luoghi di lavoro privati anche sulla base di contratti esterni.

Chi non deve presentare il green pass

Non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

I volontari impegnati in attività per le quali serve il green pass per partecipare devono avere il green pass per svolgere le loro attività di volontariato?

A partire dal 15 ottobre il green pass è obbligatorio anche per i volontari che accedono a luoghi di lavoro pubblici e privati.

Gli utenti dei servizi dell'associazione sono tenuti ad avere il green pass?

I fruitori di attività di associazioni che non rientrano nelle ipotesi di cui sopra, come ad esempio attività di consulenza, orientamento, ascolto, aiuti individualizzati, consegna beni etc, non sono tenuti al green pass.

Serve il green pass per partecipare alle riunioni e assemblee di associazioni?

Sulla base dell'obbligatorietà del green pass per i volontari che accedono ai luoghi di lavoro si ritiene che sia obbligatorio qualora la riunione si svolga in un luogo di lavoro pubblico o privato.

In caso contrario non è obbligatorio, ma consigliato.

Serve il green pass per partecipare ai corsi di formazione organizzati da associazioni?

Se il corso è al chiuso ed è l'attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi è necessario.

Se il corso si svolge in un luogo di lavoro pubblico o privato è obbligatorio.

Al momento non esiste un obbligo legato ai corsi al di là di queste ipotesi, ma è consigliabile prevedere l'accesso con green pass.

Convegni e congressi (per i quali il green pass è obbligatorio) si differenziano dai corsi in quanto eventi con un maggior flusso di pubblico.

Chi controlla i green pass per le attività che lo richiedono?

I soggetti che possono controllare il green pass ad oggi sono:

1. I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'apposito elenco tenuto dalle prefetture.
3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
6. Il datore di lavoro attraverso soggetti incaricati con atto formale

Gli enti del terzo settore possono rientrare nell'ipotesi di cui al punto 4 come detentori di luoghi o locali in cui si svolgono attività che richiedono il possesso del green pass o nell'ipotesi 6 per analogia con il datore di lavoro sia che abbiano dipendenti, collaboratori sia che abbiano solo volontari.

L'associazione individua formalmente (lettera d'incarico o delibera del consiglio) chi sono i delegati ad effettuare il controllo sul green pass e le procedure di controllo.

Il controllo delle certificazioni può essere effettuato tramite una app gratuita denominata VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

È previsto inoltre che, a richiesta del verificatore, l'intestatario della certificazione verde dimostri la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

I controlli sui volontari possono essere svolti all'ingresso o anche a campione.

Per i lavoratori è previsto un campione di almeno il 20% dei lavoratori.

Spettacoli e manifestazioni sportive quante persone e come

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive sono svolti unicamente:

- ✓ con posti a sedere preassegnati
- ✓ con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori sia con il personale
- ✓ con ingresso riservato unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

La capienza consentita per gli spettacoli:

- ✓ in zona bianca la capienza è al 100 per cento con ingresso vincolato al possesso di green pass ;
- ✓ in zona gialla, la capienza è al 50 per cento con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e con ingresso vincolato al possesso di green pass ;

In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori devono produrre all'autorità competente la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, e delle indicazioni stabilite nelle linee guida adottate.

La capienza consentita per eventi sportivi:

- ✓ in zona bianca non può essere superiore 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso;

- ✓ in zona gialla + non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e, al 35 per cento per gli impianti al chiuso esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
- ✓ Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Ballo

- ✓ In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida previsti.
- ✓ L'accesso è concesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 % di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
- ✓ Nei locali al chiuso in cui si svolgono le predette attività deve essere inoltre garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Violazioni e sanzioni

In caso di mancato controllo dei green pass o di violazione delle norme sul green pass può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico sia dell'esercente sia dell'utente e qualora la violazione sia ripetuta per tre volte, in tre giorni diversi, l'attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni.

Sono previste anche sanzioni in caso di violazioni delle percentuali di capienza per spettacoli e manifestazioni sportive.

Sono previste sanzioni per chi viola il divieto di accesso al luogo di lavoro pubblico o privato e per il datore di lavoro (o nel nostro caso associazione) che non controllano o non predispongono le idonee misure organizzative per controllare il green pass.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto sulla base dei documenti trasmessi da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione.

Protocolli interni

L'obbligatorietà del green pass per determinate attività per i volontari può implicare la necessità di modificare i protocolli anti covid adottati dalle associazioni per esempio per specificare le modalità di controllo sul green pass.

La normativa sul green pass non fa venire meno le regole previste dai protocolli di settore legati alle singole attività in relazione a uso delle mascherine, distanziamento e misure igieniche.

Ulteriori specifiche legate a volontari ed enti del terzo settore potranno comportare la modifica del presente documento.

Area consulenza Csv Terre estensi